

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX DUE LINEE: 0832345677 – 0513512147

Ill.mo TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

Sezione III Bis – Motivi Aggiunti Nrg. 8309/2024

PER: Prof. CANTILE Giovanni (CNTGNN93R13G702J) nato a Pisa il 13/10/1993 e residente in Livorno al Viale Petrarca n. 61, rappresentato e difeso come da mandato anche allegato in calce al presente atto dall'Avv. Sirio Solidoro (SLDSRI82C16D883N) del foro di Lecce, ed elettivamente domiciliato per la presente causa presso il domicilio digitale del difensore. Si chiede, inoltre, di poter ricevere comunicazioni e/o notificazioni al seguente indirizzo pec solidoro.sirio@ordavvle.legalmail.it e/o al seguente fax 0832345677.

CONTRO

Ministero dell'Istruzione e del Merito (80185250588), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Ministero dell'Università e della Ricerca (96446770586), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di Formazione - Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del rappresentante legale pt, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, domiciliataria *ex lege*;

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale scolastico, in persona del rappresentante legale p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, domiciliataria *ex lege*;

Dott. Filippo Serra, in qualità di Direttore Generale p.t. del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale scolastico, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX DUE LINEE: 0832345677 – 0513512147

Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Commissione giudicatrice nazionale con riferimento alla classe di concorso B017, in persona del presidente e rappresentante legale p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Commissione per la valutazione della prova pratica e orale per la classe di concorso B017 presso l'USR Toscana, in persona del presidente e rappresentante legale p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana (80022410486), in persona del rappresentante legale p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio IV - Gestione del personale della scuola, servizi informatici e comunicazione, in persona del rappresentante legale p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, in persona del rappresentante legale p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Dott.ssa Ornella Riccio, in qualità di Dirigente p.t. dell'Ufficio IV dell'USR Toscana, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Ornella Riccio, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio IV/U.O/Settore 2 – Gestione procedura concorsuali personale docente, in persona del rappresentante legale p.t.,

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX DUE LINEE: 0832345677 – 0513512147

con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Dott.ssa Ilaria Palandri, in qualità di responsabile dell'Ufficio IV/U.O/Settore 2 – Gestione procedura concorsuali personale docente, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio I/4, Legale e Contenzioso, in persona del rappresentante legale p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Dott.ssa Laura Scoppetta, in qualità di Dirigente p.t. dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio I/4, Legale e Contenzioso, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Laura Scoppetta, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio I – U.O.4, in persona del rappresentante legale p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Dott.ssa Silvia Arpaia, in qualità di referente dell'Ufficio I – U.O.4, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Dott. Ernesto Pellecchia, in qualità di Direttore Generale dell'Ufficio IV dell'USR Toscana, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

ITIS "Galileo Galilei" - Via Dino Menci, 1 – 52100 - Arezzo, sede di svolgimento della prova orale, in persona del rappresentante legale p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, domiciliataria *ex lege*;

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX DUE LINEE: 0832345677 – 0513512147

Prof. Luca Decembri, Dirigente Scolastico p.t. dell'ITIS "Galileo Galilei" - Via Dino Menci, 1 – 52100 – Arezzo, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, domiciliataria *ex lege*;

I.T.P. "Margaritone" - Via Fiorentina, 179 - 52100 – Arezzo, sede di svolgimento della prova pratica, in persona del rappresentante legale p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, domiciliataria *ex lege*;

Tutti gli Ambiti Provinciali della Toscana, ossia: Firenze, Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca e Massa Carrara, Pisa, Prato e Pistoia, Siena, tutti in persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Nonché nei confronti di

Sig. DADDI RICCARDO [REDACTED]
[REDACTED]

Sig. CASAROSA LEONARDO [REDACTED]
[REDACTED]

Sig. MELANI GIOVANNI [REDACTED]
[REDACTED]

Sig. BARSOTTI VITTORIO [REDACTED]
[REDACTED]

Per l'annullamento e/o nullità

previa sospensione

1. delle graduatorie di merito regionali, a firma dell'USR Toscana, Ufficio IV, pubblicate sul sito istituzionale, e del relativo decreto di approvazione prot. n. 824 del 07/08/2024, aventi ad oggetto la procedura concorsuale per la classe di concorso B017 Toscana (*laboratorio scienze e tecnologie meccaniche*), nella parte in cui escludono l'odierno ricorrente.
2. degli atti e documenti depositati nel fascicolo telematico dall'amministrazione scolastica in data 30/08/2024 in risposta all'istanza di accesso agli atti, nella parte in

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX DUE LINEE: 0832345677 – 0513512147

cui tali atti sono stati intesi nel senso di attribuire al ricorrente un punteggio insufficiente e non utile per l'inserimento nella graduatoria di merito; ed in particolare delle griglie di valutazione della prova orale e pratica, della risposta formulata dalla commissione avverso la parte istante, della traccia della prova pratica, del cartellino di lavorazione, dell'elaborato scritto riferito alla prova pratica, degli indicatori della prova pratica e della relazione prot. n. 13835 del 28/08/2024 a firma dell'USR Toscana, tramite cui è stata ribadita l'esclusione del ricorrente, nonché ove occorra lo stato matricolare del ricorrente depositato dalla stessa parte pubblica se inteso in senso escludente.

3. degli atti recapitati al ricorrente in data 03/09/2024, sempre in risposta all'istanza di accesso, vale a dire del verbale della prova orale e della nota di accompagnamento prot. n.14246 del 03/09/2024, nella parte in cui non hanno permesso all'istante il suo inserimento nelle graduatorie di merito regionali.
4. di qualunque altro atto o provvedimento, trasmesso dall'amministrazione scolastica in risposta all'istanza di accesso agli atti, nella parte in cui è inteso in senso escludente per l'odierno ricorrente.
5. di ogni eventuale rettifica alle predette graduatorie di merito, e del relativo ed eventuale decreto di approvazione, nella parte in cui non è compreso l'istante.

Il ricorrente ribadisce altresì l'illegittimità degli atti gravati con il ricorso introduttivo:

1. degli esiti finali a seguito della prova pratica e della prova orale attribuiti al ricorrente per la classe di concorso B017 (*laboratorio scienze e tecnologie meccaniche*), in relazione al Concorso per il reclutamento del personale docente di cui al Dm n. 205/2023, regione Toscana, a firma della Commissione per la classe B017 - USR Toscana, e resi noti il 28/06/2024, nella parte in cui attribuiscono al ricorrente un punteggio ritenuto insufficiente per il superamento del concorso.
2. nonché ove occorra di qualunque altro esito, anche non conosciuto, ed anche formulato in modalità telematica, nella parte in cui attribuiscono al ricorrente un punteggio ritenuto insufficiente;

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI

STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA

VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE

TEL/FAX DUE LINEE: 0832345677 – 0513512147

3. nonché di tutti i verbali, gli atti ed i provvedimenti ed anche la valutazione riportata nelle griglie tramite cui il ricorrente è stato valutato in maniera insufficiente sulla base della media aritmetica;
4. nonché ove occorra e se intesi in senso escludente delle convocazioni dell'istante alle prove pratiche ed orali da cui è scaturito l'impugnato esito finale, in quanto maturato a seguito delle contestate modalità indicate nei successivi motivi.
5. ove esistenti, benché ad oggi non ancora pubblicate, delle graduatorie definitive di merito e del relativo decreto di approvazione dal protocollo sconosciuto;
6. di ogni eventuale rettifica e modifica degli esiti del presente concorso ivi comprese ove esistenti le graduatorie definitive anche quelle provvisorie e dei relativi decreti di approvazione dal protocollo sconosciuto;
7. di ogni eventuale elenco dei candidati che hanno superato il concorso ove pubblicato dall'amministrazione scolastica.
8. nonché del decreto n. 139/2024, a firma dell'USR Toscana, avente ad oggetto la costituzione della Commissione giudicatrice per la classe di concorso B017 (*Laboratorio Scienze e Tecnologie Meccaniche*);
9. nonché dell'avviso prot. n. 4683/2024, a firma dell'USR Toscana, con la quale veniva comunicata la lettera estratta ai fini della convocazione della prova pratica e orale per la classe di concorso B017;
10. nonché dell'avviso n. 7015/2024, a firma dell'USR Toscana, avente ad oggetto "Convocazione per la prova pratica, scelta traccia lezione simulata e prova orale" per la classe di concorso B017, con il quale veniva comunicata la convocazione per la prova pratica, per la scelta della traccia della lezione simulata e della prova orale per i candidati che hanno superato la prova scritta, ivi comprese le indicazioni operative per la prova pratica;
11. nonché dell'avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'USR Toscana in data 07/06/2024 con il quale si comunica il calendario delle prove orali stabilito dalla commissione per la classe di concorso B017;

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX DUE LINEE: 0832345677 – 0513512147

12. nonché dell'avviso n. 8749 del 14/06/2024, a firma dell'USR Toscana, relativo alla consultazione degli esiti della prova orale per i candidati della cdc B017;
13. nonché dell'avviso n. 9875 del 02/07/2024, a firma dell'USR Toscana, con il quale veniva comunicato l'esito della valutazione dei titoli per la cdc B017;
14. nonché della nota AOODGPER 78978 del 22 dicembre 2023, che ha dato avviso dell'apertura delle istanze POLIS per la presentazione delle candidature da parte degli aspiranti Presidenti, Commissari e membri aggregati in possesso dei prescritti requisiti;
15. nonché della nota AOODRTO 19863 del 28 dicembre 2023, che ha attivato la procedura di interpello per l'acquisizione delle candidature dei Docenti Universitari;
16. nonché della nota AOODRTO 2246 del 19 febbraio 2024, con cui sono stati pubblicati gli elenchi degli aspiranti presidenti, commissari e membri aggregati;
17. nonché della nota prot. AOODRTO 4565 del 26-03-2024, con la quale la Dott.ssa Ornella Riccio, Dirigente dell'Ufficio IV dell'USR Toscana, è delegata alla gestione della procedura concorsuale in questione;
18. nonché di tutti gli atti, verbali e griglie concernenti il giudizio formulato dalla Commissione giudicatrice nei confronti del ricorrente e di ogni altro atto o provvedimento con cui è stata disposta la formazione, la somministrazione e l'esecuzione della traccia;
19. nonché di qualunque altro atto o provvedimento concernente l'integrazione e/o la modifica della Commissione giudicatrice, ove ritenuto rilevante;
20. di qualunque altro esito se inteso in senso lesivo ed anche dal protocollo sconosciuto;
21. nonché di qualunque provvedimento anche non conosciuto relativo all'istanza di accesso formulata dal ricorrente ed in relazione a cui l'istante è in attesa di risposta.
22. nonché di tutti gli altri atti presupposti e/o connessi ove occorra in via gradata ossia: del bando di cui al presente concorso n. 2575 del 06/12/2023, a firma del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, Direzione Generale per il Personale Scolastico, avente ad oggetto

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX DUE LINEE: 0832345677 – 0513512147

“Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205”, nella parte in cui è inteso in senso escludente per la parte ricorrente, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati;

23. nonché il decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, recante *“Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante <<Misure urgenti connesse all’emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali>>, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto legge 22 giugno 2023, n. 75”*, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati, tra cui l’allegato A;

24. nonché del Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 78 del 17 gennaio 2024 recante la rideterminazione del contingente della procedura concorsuale bandita su base regionale con decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 2575 del 6 dicembre 2023, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e di tutti gli allegati;

25. nonché del Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico del 18 gennaio 2024 n. 90 concernente *“Aggregazione delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del Decreto del Direttore generale per il personale scolastico 6 dicembre 2023, n. 2575”*, ivi comprese le relative tabelle e gli allegati;

26. nonché dell’allegato 1 al Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 78 del 17.01.2024 ove sono ripartiti i posti a bando anche per la classe B017

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX DUE LINEE: 0832345677 – 0513512147

Toscana, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati se intesi in senso escludente;

27. nonché del Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico. n. 155 del 31 gennaio 2024, recante la rettifica delle aggregazioni dell'Allegato 1 del Decreto del Direttore generale per il personale scolastico 18 gennaio 2024 n. 90, se inteso in senso escludente, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati;
28. ove occorra, per le medesime ed anzidette ragioni, di ogni pedissequo allegato al predetto bando e degli atti ad esso presupposti e connessi, ossia: il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 con il quale è stato adottato il Regolamento concernente la *“Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”*, ivi comprese le relative tabelle e gli allegati;
29. il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2011, recante *“Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249”*, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati;
30. il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 81/2013 avente ad oggetto la modifica del dm n. 249/2010 comprese tabelle ed allegati;
31. il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, *“Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89”*, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati;
32. il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, *“Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di*

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX DUE LINEE: 0832345677 – 0513512147

concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, come integrato dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati;

33. il decreto del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca 10 agosto 2017 n. 616, che prevede le modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari e accademici di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati se intesi in senso escludente;

34. il decreto ministeriale 9 novembre 2021 n. 326, recante “*Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante <<Misure urgenti connesse all’emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali>>, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106*”, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati.

Tanto premesso, il ricorrente propone la presente azione per le seguenti circostanze.

IN LIMINE

SUI PRESENTI MOTIVI AGGIUNT

1. La parte ricorrente impugnava gli esiti del Concorso riguardo alla classe di concorso B017 (*Laboratorio scienze e tecnologie meccaniche*) Toscana.
2. Nelle more del giudizio, la parte pubblica depositava gli atti concernenti la procedura del ricorrente.
3. Tali atti, tramite cui la parte pubblica ha determinato l’esclusione dell’istante, sono oggetto di impugnazione per le seguenti ragioni di fatto e di diritto.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX DUE LINEE: 0832345677 – 0513512147

FATTO

1. L'odierno ricorrente ha dunque partecipato al Concorso scuola di cui al Dm n. 205/2023 per la classe di concorso B017 (*Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche*) per la regione Toscana.
2. I posti messi a bando sono pari ad n. 76, ed il ricorrente rientrerebbe anche nella soglia di riserva pari al 30% dei posti come prevista dal dm n. 205/2023 (art. 13 co. 9) per chi, come l'istante, abbia maturato tre anni di servizio.
3. Il ricorrente è stato ammesso, dopo le prove scritte, a svolgere la prova finale che, in relazione alla predetta classe di concorso B017, era composta da una prova pratica ed una prova orale.
4. Il bando ha inoltre stabilito che l'esito finale del concorso è dato dalla media aritmetica della prova pratica e di quella orale.
5. A seguito delle anzidette prove, il ricorrente ha conseguito il punteggio pari a 80/100 per la prova pratica, e pari a 45/100 per la prova orale.
6. La media dei due voti è risultata essere pari a 62,50/100, e, pertanto, tale soglia è stata ritenuta insufficiente (in quanto la soglia minima prevista è pari a 70/100).
7. Nelle more del giudizio, la parte pubblica depositava ulteriori documenti, valutati in senso non favorevole al ricorrente.
8. Avverso, dunque, tali esiti il ricorrente propone le seguenti doglianze per ragioni di illegittimità propria e derivata.

MOTIVI

I

1. *Sui posti rimasti liberi nella graduatoria di merito e sul fatto che se il ricorrente fosse stato valutato secondo le previsioni del bando, sarebbe stato "più probabile che non" che l'istante avrebbe raggiunto un punteggio almeno sufficiente, visto che, con tutti i limiti del caso in esame, il ricorrente ha comunque conseguito 80/100 alla prova di laboratorio.*

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX DUE LINEE: 0832345677 – 0513512147

VIOLAZIONE DEL BANDO IN QUANTO LEX SPECIALIS – VIOLAZIONE DELLA TRACCIA SOMMINISTRATA DALLA STESSA COMMISSIONE – ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ DEI PROVVEDIMENTI E DEI COMPORTAMENTI – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO EX ART. 97 COST. – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE FIGURE SINTOMATICHE – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1,2,3,4,97 COST. – VIOLAZIONE DELL’ALLEGATO A DEL DM. N. 205/2023.

1.1. L’illegittimità degli esiti emerge in maniera chiara e sotto altro profilo dalla stessa documentazione depositata in atti dalla parte pubblica.

1.2. Anzitutto, occorre sottolineare che della pubblicazione dell’impugnata graduatoria di merito, risulta che non tutti i posti siano stati ricoperti, con la conseguenza che il fabbisogno delle cattedre continua ad essere libero.

Più in particolare, su n. 76 posti messi a bando, i vincitori risultano essere n. 20, da ciò deriva che l’inserimento del ricorrente nella graduatoria di merito non produrrebbe alcun effetto per così dire distorsivo verso l’interesse pubblico, tenuto conto del fatto che n. 56 posti sono rimasti per l’appunto scoperti.

1.3. Ciò detto, con riferimento agli esiti negativi attribuiti al ricorrente, è sufficiente leggere la traccia assegnata per rendersi conto di quanto sia evidente l’illegittimità in esame: *“Al candidato si chiede:*

- a) *la produzione del Cartellino di Lavorazione, su apposito standard fornito dalla Commissione del pezzo di seguito rappresentato;*
- b) *la realizzazione del pezzo alle macchine utensili tradizionali;*
- c) **la stesura di una breve relazione sul lavoro svolto che illustri le operazioni eseguite con i parametri di taglio (avanzamenti e numero di giri)”**.

Come si può facilmente notare, è la stessa traccia ad indicare, nella lettera c), che il candidato effettui la relazione sul lavoro “**svolto**” (e non da svolgere) in modo che illustri le operazioni “**eseguite**” (e non da eseguire).

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX DUE LINEE: 0832345677 – 0513512147

La traccia è dunque composta da tre punti che si succedono tra loro in ordine logico, e che vede la relazione finale essere redatta a conclusione della prova di laboratorio, in modo che il candidato possa dare atto dei risultati ottenuti durante il procedimento di lavorazione già svolto.

Ne discende che la Commissione, nel momento in cui ha invece stabilito che fosse compito del ricorrente relazionare sul lavoro svolto, ma senza mai che tale lavoro fosse stato in realtà “svolto”, ha anzitutto violato la traccia.

Del resto, la traccia richiama quanto lo stesso allegato A del dm n. 205/2023 ha previsto per la classe B017 (*Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche*), ossia che la relazione funge da corredo, e non da premessa, alla prova di laboratorio.

1.4. Posto dunque che gli esiti gravati scaturiscono da una valutazione ritenuta illegittima, mentre è diritto del candidato essere valutato secondo le previsioni contenute nel bando e nella traccia, risulta essere senz’altro illegittima l’esclusione del ricorrente.

1.5. Invero, nel caso in cui il candidato fosse stato valutato secondo le modalità sopra viste e rispettose del bando, e, pertanto, fosse stato messo nelle condizioni di relazionare il lavoro dopo averlo effettuato (e non prima), non si può ragionevolmente escludere che nella prova pratica, per la quale il ricorrente ha conseguito il punteggio di ben 80/100, avrebbe potuto conseguire un punteggio più alto, anche pari al massimo 100/100 o, perlomeno, un punteggio superiore e sufficiente pari a 95/100 (anziché 80/100).

Tale punteggio sarebbe infatti bastato, anche senza la valutazione dei titoli, per permettere all’istante di accedere nella graduatoria di merito, visto che il fabbisogno non è stato ricoperto in quanto rimangono n. 56 cattedre ancora vacanti.

Ed infatti, il punteggio in graduatoria è composta dalla somma del voto della prova scritta (72/100) e dalla media del voto del colloquio e della prova di laboratorio (rispettivamente 45/100 + 80/100= 62,50/100).

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX DUE LINEE: 0832345677 – 0513512147

Al momento il ricorrente non entrerebbe in graduatoria perché non avrebbe raggiunto nella prova orale (composta dal colloquio e dalla prova di laboratorio), la media di 70/100 (ma 62,50/100).

Tuttavia, se il ricorrente avesse ottenuto alla prova di laboratorio anziché 80/100 almeno 95/100 (o addirittura 94,50, in quanto tale punteggio sarebbe stato arrotondo per eccesso), avrebbe riportato alla prova finale la media aritmetica di 70/100.

Sommando dunque la prova scritta 72/100 alla prova finale 70/100, l'istante avrebbe ottenuto, pur prescindendo dalla valutazione dei titoli, almeno 142/100, con la conseguenza che sarebbe rientrato comunque in graduatoria ed avrebbe ricoperto i posti rimasti ad oggi liberi, e si sarebbe collocato dopo l'ultimo candidato che ha ottenuto il punteggio n. 146.

1.6. Non è allora influente il fatto che il ricorrente abbia dapprima dovuto redigere la prova finale e poi abbia dovuto svolgere la prova in laboratorio; ed infatti, avendo l'istante conseguito n. 80/100 nonostante la valutazione sia stata condotta secondo le anzidette circostanze che non risultano essere né logiche e né conformi al bando, appare opportuno rilevare come sia “*più probabile che non*” che il ricorrente, se esaminato in maniera adeguata, avendo conseguito quasi il massimo del punteggio, avrebbe potuto ottenere un punteggio superiore e sufficiente.

1.7. Alla stessa conclusione si giunge anche applicando il tradizionale canone interpretativo dell'*id quod plerumque accidit*, visto che il senso comune milita nel ritenere manifestamente illogico nonché idoneo ad incidere sull'esito finale, il fatto che il candidato abbia dovuto redigere un atto conclusivo senza avere potuto dapprima conoscere le dinamiche del lavoro e gli esiti su cui ha dovuto relazionare.

Vale la pena sottolineare che nonostante lo svolgimento della procedura secondo tali censurate modalità, il candidato ha comunque raggiunto un ottimo punteggio, ma non sufficiente; ne deriva che è facilmente intuibile come lo stesso istante avrebbe potuto raggiungere il punteggio almeno sufficiente se fosse stato valutato in modo adeguato.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX DUE LINEE: 0832345677 – 0513512147

Del resto, è la stessa parte pubblica ad avere indicato nei propri scritti come la prestazione del ricorrente sia stata puntuale, ma senza che ciò risulti coerente con la sua contestata esclusione.

1.9. Ne deriva che le prove svolte dal ricorrente sono state ingiustamente valutate in senso non favorevole, quale illogica conseguenza dell'anzidetto *modus operandi*.

Pertanto, tale profilo non è stato contestato dalla parte pubblica, essendo stato pacificamente riconosciuto che i candidati siano stati divisi in due gruppi e che il ricorrente abbia svolto prima la relazione finale e poi la prova in laboratorio.

1.10. Neppure coglie nel segno il fatto che, a detta della commissione, l'anzidetto profilo sarebbe stato già sperimentato nelle precedenti prove concorsuali.

In disparte ogni valutazione al riguardo in quanto trattasi di una circostanza attinente ad altri concorsi, appare comunque opportuno ribadire che gli esiti oggetto di censura non possono di certo considerarsi legittimi per il mero fatto che la medesima modalità di valutazione sarebbe stata già adottata in altre e diverse procedure.

1.11. Né sul punto appaiono particolarmente dissuasive le argomentazioni della parte pubblica secondo cui lo svolgimento *ex ante* della relazione finale, sarebbe derivato da paventate necessità organizzative.

Al riguardo vale la pena evidenziare come le eventuali ed indimostrate esigenze organizzative da parte della commissione, non possono di certo essere tali da violare il bando oppure persino il contenuto della traccia, che, come si è visto, prevede espressamente come la relazione debba essere redatto riguardo al lavoro svolto.

A ciò si aggiunge anche un altro dato importante da porre in rilievo, ossia che la difesa delle amministrazioni scolastiche nel processo amministrativo, non può essere di certo rimessa alle singole parti pubbliche, ma è l'Avvocatura dello Stato che *ex lege* difende e rappresenta le amministrazioni.

1.12. Ne discende che le gravate relazioni a firma persino dell'istituto scolastico oppure dell'ufficio scolastico, tramite cui si è inteso replicare alla pretesa avanzata nel presente giudizio, non possono essere elevate a memorie ovvero ad atti difensivi, posto

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX DUE LINEE: 0832345677 – 0513512147

che non è possibile che la singola amministrazione svolga attività di difesa in proprio nel contenzioso amministrativo.

*

Qui di seguito vengono altresì articolate le ulteriori doglianze come anche riportate nel ricorso introduttivo:

1. Sulle modalità di conduzione della prova.

ILLOGICITÀ MANIFESTA – VIOLAZIONE DEL BANDO - VIOLAZIONE DELL'ALLEGATO A DEL DM N. 205/2023 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE – CARENZA ISTRUTTORIA – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO – OMESSA MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO EX ART. 97 COST. – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1,2,3,97 COST. – ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE FIGURE SINTOMATICHE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO – VIOLAZIONE L. N. 244/2007 – VIOLAZIONE D.LGS. N. 297/1994.

1.1. Con riferimento alla classe di concorso B017, occorre evidenziare che la prova pratica svolta dal ricorrente è composta da due parti: i) la prima riguarda l'attività di laboratorio espletata mediante l'utilizzato di alcuni strumenti da lavoro, ossia il *tornio*; ii) la seconda parte riguarda il ciclo di lavorazione, i risultati ottenuti e la relazione conclusiva tramite cui il candidato illustra, in modalità scritta, l'attività di laboratorio dapprima svolta.

1.2. Ne deriva che l'attività di laboratorio è propedeutica alla relazione scritta finale, posto che senza avere effettuato *ex ante* la prova di laboratorio, non è possibile per i candidati descrivere *ex post* i risultati raggiunti.

1.3. Tuttavia, la parte pubblica ha diviso in due gruppi i candidati, ma uno solo dei due gruppi è stato ammesso a svolgere la prova pratica secondo l'anzidetto ordine logico e giuridico, ossia dapprima lo svolgimento della prova in laboratorio e poi la relazione conclusiva sul ciclo di lavorazione e sui risultati raggiunti.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX DUE LINEE: 0832345677 – 0513512147

1.4. Al contrario, un altro gruppo di candidati, ivi compreso il ricorrente, ha dovuto effettuare il percorso opposto, **vale a dire dapprima ha svolto la relazione finale e poi ha dovuto sostenere la prova in laboratorio.**

1.5. A causa della manifesta illogicità della predetta conduzione della prova pratica, è accaduto che il ricorrente ha dovuto redigere la relazione conclusiva ed indicare i risultati raggiunti nonché il ciclo di lavorazione senza però avere dapprima effettuato la prova pratica in laboratorio e per la quale avrebbe dovuto redigere la relazione conclusiva.

1.6. L'irrazionalità di tale procedura è evidente, visto che l'istante ha dovuto redigere i cicli di lavorazione, individuare gli strumenti di laboratorio, ma senza avere svolto la prova a cui la relazione scritta poneva riferimento.

1.7. Peraltro, il ricorrente non ha potuto neanche modificare, con le risultanze sopravvenute nel laboratorio, l'elaborato scritto già consegnato alla Commissione.

1.8. Viceversa, coloro che hanno svolto il percorso normale, ossia prima la prova in laboratorio e poi la relazione scritta, hanno avuto tutto il tempo per descrivere nella relazione finale l'esperienza di laboratorio già maturata.

1.9. Tali candidati erano dunque nelle condizioni di relazionare sugli esiti emersi dal laboratorio, avendo poco prima utilizzato la strumentistica e, dunque, avendo ottenuto i risultati dell'attività pratica.

1.10. Il ricorrente, invece, avendo dovuto redigere la relazione scritta sulla prova in laboratorio, ma senza avere mai svolto la prova in laboratorio, si è visto costretto a redigere la propria relazione "al buio".

1.11. È evidente che tale *modus operandi* presenta numerosi profili di illegittimità legati non solo alla disparità di trattamento, ma, soprattutto, alla manifesta illogicità, in quanto sul piano logico-giuridico non può di certo essere ammessa, per la medesima procedura, una simile distinzione circa lo svolgimento della prova pratica.

1.12. Peraltro, l'allegato A del bando di concorso non ha mai previsto una simile conduzione della prova pratica, in quanto nella *lex specialis*, in particolare nell'Allegato

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX DUE LINEE: 0832345677 – 0513512147

A del Dm n. 205/2023, con riferimento alla prova pratica per la classe di concorso B017, è specificato che: *“La prova pratica consiste nell’esecuzione di un’esercitazione compresa nelle seguenti tipologie:- analisi e prova di resistenza meccanica dei materiali metallici utilizzati nelle costruzioni meccaniche;- realizzazione dell’unione di elementi metallici mediante saldatura;- lavorazione alle macchine utensili tradizionali, automatiche e C.N.C.; - effettuazione di operazioni di manutenzione, ricerca guasti e riparazione di macchine/impianti; - effettuazione di operazioni di manutenzione, ricerca guasti e riparazione dei mezzi di trasporto; - effettuazione di operazioni di manutenzione, ricerca guasti e riparazione dei mezzi agricoli;- realizzazione di circuiti automatici, pneumatici, elettropneumatici, oleodinamici con logica di comando cablata o P.L.C.*

La prova pratica sarà estratta a sorte da ciascun candidato tra una serie di temi predisposti dalla commissione in funzione dei mezzi e materiali disponibili.

A corredo della prova, il concorrente dovrà redigere una relazione che indichi i criteri seguiti, i mezzi impiegati e i risultati ottenuti”.

1.13. La predetta indicazione è molto chiara, la norma indica la relazione finale come “corredo” alla prova pratica di laboratorio, senza dunque legittimare la Commissione ad invertire l’ordine logico delle prove.

1.14. Tale profilo, pertanto, viola anche il legittimo affidamento che il candidato aveva riposto sulle corrette modalità di conduzione del concorso come tipizzate nel bando.

1.15. Ciò detto, il ricorrente ha conseguito durante la prova pratica il punteggio pari a 80/100.

1.16. Tuttavia, tale punteggio è frutto della contestata procedura, con la conseguenza che il ricorrente rivendica il diritto di essere valutato in maniera regolare in quanto, ove questo fosse avvenuto, e, cioè, ove l’istante avesse dapprima potuto svolgere la prova in laboratorio e poi effettuare la stesura dell’elaborato scritto, avrebbe potuto raggiungere anche un punteggio più alto, che, sommato a quello conseguito

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX DUE LINEE: 0832345677 – 0513512147

durante la prova orale, ossia 45/100, avrebbe permesso di ottenere la media di almeno 70/100 (quale la soglia ritenuta sufficiente).

1.17. Peraltro, la prova di laboratorio durava quattro ore, ne discende che il ricorrente ha dovuto attendere tale lasso di tempo per effettuare l'ambita prova pratica, rimanendo in stato di attesa dopo che lo stesso istante aveva elaborato la relazione scritta sulla prova di laboratorio senza averla mai svolta.

1.18. Inoltre, il suddetto profilo rende ancora più evidente l'illegittimità della procedura se rapportata al fatto che il ricorrente è ammesso a partecipare al presente concorso beneficiando della quota di riserva dei posti in quanto ha maturato il servizio triennale pregresso.

1.19. Ed è dunque chiaro che tale conduzione della procedura concorsuale non si pone in rapporto di armonia rispetto alla necessità che vanta l'ordinamento di stabilizzare il personale docente precario da almeno trentasei mesi.

1.20. Ne deriva che l'esperienza che il ricorrente ha dimostrato di avere sul campo, è stata ingiustamente frustrata dagli esiti impugnati.

1.21. Un ulteriore elemento di doglianza riguarda altresì il fatto che anche la successiva prova orale presenta alcuni profili censurabili.

1.22. In particolare, non è stata data la possibilità al ricorrente di esporre le *slide* riguardanti il contesto scolastico e l'inclusione scolastica nonostante nella griglia di valutazione della prova orale tale parte doveva essere valutata.

1.23. Inoltre, la prova orale è durata soltanto venti minuti circa, ma tale tempistica non appare proporzionata alla luce dell'esito che l'istante aveva ottenuto alla precedente prova pratica.

1.24. Anche in questo caso, dunque, se fosse stata svolta la prova orale secondo legge, il candidato sarebbe stato valutato in maniera consona ed avrebbe pertanto potuto dimostrare il proprio merito.

1.25. Le predette doglianze scaturiscono dalla violazione del bando e del regolamento di cui al Dm n. 205/2023. Nel caso in cui tuttavia l'esclusione e la modalità

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX DUE LINEE: 0832345677 – 0513512147

di conduzione della prova dovessero invece essere insite nel bando e nel regolamento di cui al dm n. 205/2023, che, ove occorra, sono impugnati unitamente agli altri atti come gradatamente indicati in epigrafe e facenti parte del medesimo compendio impugnatorio, - ma non appare comunque essere questo il punto dolente della controversia, visto che la lamentata esclusione deriva delle modalità di conduzione della procedura- si contestato anche tali provvedimenti sotto l'anzidetto profilo, vale a dire per il fatto di avere disposto, in maniera illogica, due diverse modalità di svolgimento della medesima prova pratica e per avere pertanto costretto il ricorrente a svolgere dapprima la relazione scritta e poi la prova di laboratorio; come anche si contestano tali atti per le modalità di svolgimento della prova orale riguardo alle ragioni già sopra viste.

II

2. Sulla validità della sufficienza.

IN VIA GRADATA: ILLOGICITÀ MANIFESTA – VIOLAZIONE DEL D.LGS. N. 297/1994 –
ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO –
VIOLAZIONE DEL DPR N 487/1994 - VIOLAZIONE L. N. 165/2001 - VIOLAZIONE
D.P.R DEL 116/1989 - ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE FIGURE SINTOMATICHE –
ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE –
VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO – VIOLAZIONE L- N.
244/2007 - VIOLAZIONE DEL DECRETO-LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 LUGLIO 2021, N.106, COME MODIFICATO DAL
DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2022, N. 36, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA
LEGGE 29 GIUGNO 2022, N. 79, E DAL DECRETO LEGGE 22 GIUGNO 2023, N. 75,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 10 AGOSTO 2023, N. 112

2.1. Nel caso in cui la predetta articolata censura non dovesse trovare accoglimento, il ricorrente formula la presente doglianza in via gradata e riguardo questa volta alle previsioni contenute nel bando di concorso nella parte in cui stabilisce che la soglia di sufficienza debba essere pari a 70/100.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX DUE LINEE: 0832345677 – 0513512147

2.2. Ed infatti, l'istante ha comunque conseguito durante la prova pratica il punteggio pari a 80/100; mentre a seguito della prova orale il punteggio è stato pari a 45/100.

2.3. La media complessiva delle due prove è risultata essere pari a 62,5/100, tale soglia raggiunta dal ricorrente è dunque superiore alla sufficienza matematica (60/100).

2.4. Tuttavia, la parte pubblica, nel gravato bando, prevede che: *“la commissione ha a disposizione 100 punti per la prova pratica e 100 punti per il colloquio Il voto della prova orale è dato dalla media aritmetica delle rispettive valutazioni. Superano la prova orale i candidati che conseguono un punteggio complessivo minimo di 70 punti su 100”*.

2.5. Ne deriva che, secondo il Ministero, la soglia di sufficienza, scaturita dalla media aritmetica, deve essere pari a 70/100 (e non invece a 60/100).

2.6. È evidente che se la media fosse stata pari a 60/100, ossia pari alla sufficienza matematica, il ricorrente avrebbe superato le prove; al contrario, essendo stata la soglia individuata in almeno 70/100, l'istante è stato ingiustamente escluso.

2.7. Occorre però evidenziare che la previsione della parte pubblica non rispecchia quanto è stabilito dal D.lgs. n. 297/1994, nel cui corpo normativo, come evocato dallo stesso bando, è prescritto che nel caso in cui i candidati affrontino sia la prova pratica e sia la prova orale la media delle due prove è pari a 6/10 e non a 7/10.

2.8. In particolare, il D.lgs. n. 297/1994, all'art.400, comma 11, stabilisce che: *“La valutazione delle prove scritte e grafiche ha luogo congiuntamente secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989, n. 116. **Peraltro, l'attribuzione ad una prova di un punteggio che, riportato a decimi, sia inferiore a sei preclude la valutazione della prova successiva**”*.

2.9. È dunque 6/10 la soglia di sufficienza individuata dal predetto testo normativo tuttora in vigore.

2.10. Inoltre, il regolamento sui concorsi di cui al D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, all' art. 7, comma 2 bis (inserito dal D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693) prescrive che: *“I*

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX DUE LINEE: 0832345677 – 0513512147

contenuti di ciascuna prova sono disciplinati dalle singole amministrazioni, le quali possono prevedere che le prove stesse siano predisposte anche sulla base di programmi elaborati da esperti in selezione”.

2.11. Lo stesso regolamento sui concorsi prevede altresì che il punteggio finale abbia quali elementi costitutivi: “*i voti delle prove scritte o pratiche o teorico-pratiche e quello del colloquio.*” (art. 7 comma 3 del D.P.R. n. 487/1994).

2.12. Nella stessa direzione milita anche il D.P.R del 116/1989 che, nel prescrivere le disposizioni generali sui concorsi pubblici, non prevede che la singola prova possa essere intesa senza sommare i voti ottenuti nelle prove restanti.

2.13. Applicando tali principi al caso di specie, si può dedurre, incominciando dalle previsioni contenute nel D.lgs. n. 297/1994, che la pubblica amministrazione non avrebbe potuto individuare, quale soglia di sufficienza, quella pari a 7/10 (70/100).

2.14. Al contrario, la soglia di sufficienza tipizzata dalla fonte primaria e non derogabile da alcuna fonte secondaria è pari a 60/100.

2.15. Ad ogni modo, anche volendo prescindere dall’anzidetto testo normativo, non appare essere comunque proporzionato e logico ricondurre la soglia di sufficienza alla votazione di almeno 70/100.

2.16. Ed infatti, a seguito delle modifiche apportate ai piani di reclutamento, al fine di stabilizzare lo storico precariato scolastico (l. n. 244/2007), non risulta congruo elevare la soglia di sufficienza al punto da escludere chi, come l’odierno ricorrente, abbia ottenuto un punteggio pari e superiore alla sufficienza matematica, ossia 62.50/100.

2.17. Peraltro, qualora la lesività della disposizione dovesse essere rinvenuta nelle norme di rango primario, si chiede che la fattispecie venga rimessa alla Corte costituzionale per illegittimità della norma di cui al d.lgs. n. 297/1994 e decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX DUE LINEE: 0832345677 – 0513512147

con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 in relazione agli artt. 1,2,3,4,97 Cost. salvo altri.

2.18. Più in particolare, la normativa menzionata, come menzionata dal bando, rientra nella tanto discussa tecnica di produzione normativa composta dalle c.d. “*leggi provvedimento*”.

2.19. Ora, tali norme, come è noto, sono oggetto di ampio dibattito, in quanto finiscono per incidere sul potere giurisdizionale esercitato dal Giudice amministrativo, il quale, a causa della “*legge provvedimento*”, non potrebbe scrutinare la legittimità dell’atto amministrativo neppure in ipotesi di manifesta illogicità, con la conseguenza di inibire la tutela ex art. 111 Cost.

2.20. Nel caso in esame, come si è visto, non appare che le limitazioni alla soglia di sufficienza provengano dalla normativa primaria; anzi, come si è anche detto, la stessa normativa citata permette di ritenere che la soglia di sufficienza sia pari ad almeno 60/100.

2.21. Al contrario, qualora la norma di rango primaria dovesse contenere l’indicazione della soglia di sufficienza in misura superiore a quella raggiunta dal ricorrente, allora tale norma susciterebbe seri dubbi di legittimità costituzionale.

2.22. Invero, in un contesto concorsuale come quello in esame, sorto appositamente per contenere il fenomeno del precariato scolastico, non appare congruo che il ricorrente, il quale ha conseguito una media pari alla sufficienza matematica, venga escluso dall’ambita procedura.

2.23. Ed infatti, in tale caso il sistema normativo non sarebbe più organico, posto che, da un lato, la l. n. 244/2007 ha stabilito come l’accesso nel comparto della scuola pubblica debba avvenire principalmente tramite concorso, ma, d’altro lato, tale stabilizzazione (rilevante anche sotto il profilo comunitario v. sentenza *Mascolo*), è inibita da una soglia molto elevata rispetto alla soglia di sufficienza tradizionalmente intesa.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX DUE LINEE: 0832345677 – 0513512147

III

SULLA MODULAZIONE DEGLI EFFETTI DERIVANTI

DALL'INVOCATA SENTENZA DI ACCOGLIMENTO

3.1. Com'è noto, è oramai principio consolidato quello che vede il Giudice amministrativo essere nelle condizioni di modulare gli effetti dell'auspicato accoglimento (cfr. Ad. Pl. n. 4/2015).

3.2. I principi di effettività e celerità che involgono il processo amministrativo, permettono al soggetto privato di ottenere il bene della vita agognato.

3.3. Nel caso in esame, in particolare, il bene della vita a cui principalmente aspira il ricorrente si sostanzia nell'ammissione alla graduatoria di merito finalizzata all'immissione in ruolo; in subordine, ove ciò non fosse possibile, il ricorrente rivendica quanto meno il diritto di essere valutato *ex novo* nella prova pratica ed orale con altra modalità di conduzione delle prove nel rispetto cioè della normativa in vigore e con una nuova Commissione; in estremo subordine, l'istante chiede di annullare o dichiarare nulla la procedura e rinnovarla nel rispetto della normativa prevista.

IV

ISTANZA PER L'ADOZIONE DELLA MISURA CAUTELARE

4.1. Per quanto riguarda il *fumus boni iuris*, questo lo si evince dalle argomentazioni sopra articolate, per ciò che concerne il *periculum in mora*, invece, occorre sottolineare che in base ad un ragionevole bilanciamento degli interessi, in considerazione della natura pretensiva degli stessi interessi legittimi dedotti in giudizio, è possibile ritenere che il ricorrente, tuttora escluso, possa beneficiare della misura cautelare anche consistente nell'inserimento nelle graduatorie ovvero in altra misura ritenuta idonea in base alle anzidette prospettazioni e ciò non comporterebbe alcun peso per l'interesse pubblico in relazione a quello del privato.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX DUE LINEE: 0832345677 – 0513512147

V

ISTANZA EX ART. 65 CPA

Ove occorra, posto che tale istanza è stata formulata anche nel ricorso introduttivo, è altresì riformulata nei presenti motivi aggiunti. Invero, al fine di permettere la completezza del quadro dedotto in giudizio, com'è noto, il codice di rito riconosce al Giudice amministrativo, nell'art. 65 cpa, il potere di adottare i provvedimenti necessari per la completezza dell'istruttoria. Alla luce di tali considerazioni si chiede dunque a Codesto Ill.mo TAR ove occorra di disporre sensi dell'art. 65 cpa l'ordinanza istruttoria ritenuta più idonea per l'eventuale completezza del quadro dedotto nel presente giudizio.

VI

ISTANZA PER PUBBLICI PROCLAMI TELEMATICI

Premesso che a seguito dei posti rimasti liberi accade che anche qualora il ricorrente venisse inserito in graduatoria, non sottrarrebbe il bene della vita ad alcun soggetto terzo, il presente ricorso per motivi aggiunti è stato comunque notificato ad almeno un soggetto che è risultato vincitore ed è stato inserito nella gravata graduatoria di merito; per mero tuziorismo è stato altresì notificato a più di un soggetto che versa nella predetta posizione.

Essendo tuttavia impossibile procedere con la notifica del ricorso e dei motivi aggiunti nei confronti dei restanti docenti presenti nella stessa graduatoria per la classe e regione di interesse, si chiede di essere autorizzati alla notifica tramite pubblici proclami telematici, ossia mediante la pubblicazione del ricorso, dei motivi aggiunti e degli altri atti sul sito del Ministero dell'Istruzione, fatta salva altra modalità di giustizia.

Tanto premesso e considerato, con il presente atto l'istante

CHIEDE

In via cautelare: la sospensione degli atti impugnati e la concessione della misura cautelare.

Nel merito: l'accoglimento dei motivi aggiunti, del ricorso e l'annullamento e/o nullità degli atti impugnati.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX DUE LINEE: 0832345677 – 0513512147

Io sottoscritto Avv. Sirio Solidoro (c.f. SLDSRI82C16D883N) dichiaro altresì ai sensi della normativa vigente, che le copie cartacee utilizzate per la notifica del presente atto e per il deposito di cortesia sono estratte e conformi all'originale digitale nativo in mio possesso.

Valore indeterminabile - pubblico impiego – cu 325.00 euro.

Salvezze illimitate.

Bologna- Roma, 26/09/2024

Avv. Sirio Solidoro